
TRIBUNALE CIVILE DI RIETI
Sezione Volontaria Giurisdizione

RICORSO

per la ristrutturazione dei debiti del consumatore
ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019

Il **Sig. Alessandro Semprucci**, nato a Roma (RM) il 7.2.1972 e residente in Montopoli di Sabina (RI) in Via Paradiso 65/L (C.F. SMP LSN 72B07 H501P), rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in allegato (all. 1), a mezzo dell'Avv. Enrico Colasanti (C.F. CLS NRC 80H11 H282)), in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, con domicilio presso lo Studio del nominato professionista, sito a Rieti (RI) in Via delle Orchidee 9, 02100 (tel. 0746484995, fax 0746484995, PEC: "*avv.ecolasanti@pec.it*");

- ricorrente -

PREMESSA

In via preliminare, occorre evidenziare che, in data 1.9.2022, il Sig. Semprucci ha presentato presso il Tribunale di Rieti un'istanza ex art. 68, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019 (c.d. "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*" – all.ti 2 e 3) per la nomina di un professionista facente le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento al fine di poter usufruire della procedura prevista dagli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, denominata "*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*" (ex "*Piano del consumatore*").

il Tribunale di Rieti, nell'ambito del procedimento r.g. v.g. n. 1559/2022, ha nominato, quale professionista facente le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'Avv. Enrico Colasanti, il quale ha accettato l'incarico in data 14.9.2022 (all. 4).

In tale arco temporale, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Sig. Semprucci è rimasta sostanzialmente invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il precario stato di crisi.



In conseguenza di quanto appena illustrato, il Sig. Semprucci chiede di essere ammesso con il presente atto alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, esponendo nei seguenti paragrafi:

- la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura indicata in epigrafe (par. 1);
- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, delle eventuali cause di prelazione e delle attività presenti nel patrimonio del Sig. Semprucci (par. 2);
- le cause da sovraindebitamento ed il merito del debitore ad accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (par. 3);
- il piano per il superamento della crisi (par. 4);
- la proposta ai creditori (par. 5).

1. Sulla sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, come noto, richiede i seguenti presupposti ai fini della sua ammissibilità:

1. deve essere proposta da un consumatore, il quale viene individuato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 14/2019 nella *«persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»*;
2. il consumatore deve essere in stato di sovraindebitamento, la cui definizione è stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 14/2019, come *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore»*, intendendosi per *“stato di crisi”* *«lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»* (lett. a del citato articolo) ed intendendosi per *“insolvenza”* *«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o d'altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»* (lett. b del citato articolo);
3. non deve aver compiuto atti di straordinaria amministrazione sul proprio patrimonio negli ultimi cinque anni, non aver beneficiato dell'esdebitazione negli



ultimi cinque anni o non aver beneficiato per due volte della citata esdebitazione, non aver determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (cfr. art. 69 del D.lgs. n. 14/2019)

Nel caso di specie, come si avrà modo di vedere più approfonditamente in seguito, sussistono in capo al Sig. Semprucci ognuno dei presupposti sopra descritti.

In proposito, è sufficiente evidenziare in questa sede che:

1. con riferimento al primo presupposto, l'odierno ricorrente è indubbiamente qualificabile come "consumatore" poiché, da un lato, (i) i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale e, da un altro lato, (ii) era ed è sempre stato un lavoratore dipendente.

2. con riferimento al secondo presupposto, l'odierno ricorrente versa in un inequivocabile stato di crisi non transitorio poiché registra una forte esposizione debitoria di € € 70.903,03, a fronte di entrate per circa € 17.456,35 (di cui € 4.920,00 a titolo di assegno unico familiare). Tale situazione patrimoniale ha comportato, da una parte, un leggero stato di morosità e, dunque, di inadempimenti verso alcuni creditori (i.e. ritardo nel pagamento di alcune rate relative a finanziamenti ed omessi versamenti al Comune di Montepoli di Sabina per la TA.RI., alla Regione Lazio per il c.d. "bollo auto" e all'A.P.S. per il canone del servizio idrico locale); da un'altra parte, invece, le entrate patrimoniali del debitore manifestano un certo, imminente ed irreversibile stato d'insolvenza giacché i flussi finanziari in entrata sono inadeguati in termini prospettici a far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi.

3. Con riferimento al terzo presupposto, da ultimo, l'odierno ricorrente non ha compiuto o beneficiato di nessuno degli atti previsti dall'art. 69 del D.lgs. n. 14/2019, rinviandosi a quanto dedotto nel paragrafo n. 3 in merito all'assenza di colpa, malafede o frode nella causazione della situazione da sovraindebitamento.

Per queste motivazioni, dunque, sussistono tutte le condizioni preliminari affinché il Tribunale di Rieti ritenga che il Sig. Semprucci possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

2. Situazione economico-patrimoniale del Sig. Semprucci: Sulle passività (elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione) e sulle attività patrimoniali (elenco delle entrate reddituali, dei beni



mobili, beni immobili e dei rapporti di natura bancaria presso cui sono depositate somme liquide di denaro.

Di seguito, si riporta la tabella delle passività con l'elencazione di creditori del Sig. Semprucci, data in cui il debito è sorto, la tipologia di credito, le somme dovute e le eventuali cause di prelazione (all. 5).

NOMINATIVO CREDITORE	DATA	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTI DOVUTI	PRIVILEGI PRELAZIONE
1. Debiti verso Istituti di credito				
Unicredit S.p.A.	30.3.2016	Finanziamento	12.909,97 €	Chirografario
Compass S.p.A.	17.7.2019	Finanziamento	15.300,00 €	Chirografario
Fiditalia S.p.A.	1.8.2016	Finanziamento	14.200,00 €	Chirografario
Agos S.p.A.	20.7.2018	Finanziamento	24.569,00 €	Chirografario
Agos S.p.A.	20.7.2018	Carta di credito	2.320,00 €	Chirografario
2. Debiti verso Erario, Enti pubblici o assimilati				
Comune di Montopoli Sabina (RI)	2022	TA.RI. (i.e. Tributi locali)	269,00 €	privilegio generale sui mobili (art. 2752 c.c.)
A.P.S.	2021/2022	Canone servizio idrico	634,36 €	Chirografario
Regione Lazio		Tassa automobilistica (c.d. "Bollo Auto)	633,69 €	privilegio generale sui mobili (art. 2752 c.c.)
TOTALE DOVUTO			€ 70.836,02	

Di seguito, invece, si riporta una elencazione contenente le attività riferibili al Sig. Semprucci (all. 6):

1. Contratto di lavoro dipendente presso lo Studio e-IUS Tax & Legal, qualifica professionale di "fattorino" con una retribuzione annua lorda di € 13.848,38 (all. 7);
2. Immobile, sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso snc, censito in NCEU presso l'Ufficio Provinciale - Territorio della Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, foglio n. 4, subalterno n. 8, particella n. 391, categoria



A/3, classe n. 4, consistenza di vani n. 4, superficie catastale di 91 metri quadri, rendita € 268,56, unitamente a pertinenza, identificabile al foglio n. 4, subalterno n. 16, particella n. 391, categoria C/6, classe n. 12, consistenza di 43 metri quadri, superficie catastale di 53 metri quadri, rendita € 86,61; tale complesso immobiliare, secondo i c.d. "Valori OMI" per il primo semestre del 2022, avrebbe teoricamente un valore commerciale di circa € 134.000,00, senza tener conto degli attuali prezzi mediamente praticati stando a quanto si evince sui portali internet di annunci immobiliari.

3. Contratto di conto corrente bancario n. 000104192138, aperto presso banca Unicredit S.p.A., con saldo contabile negativo (all. 8);

4. Carta di credito n. 4301522334876464, rilasciata da Agos S.p.A., con validità fino al 28.2.2026, con saldo contabile negativo di 2.320,00 al 5.1.2023 (all. 9);

5. Carta prepagata c.d. "Postepay", rilasciata da Poste Italiane S.p.A., recante identificativo n. 4023601018795021, con validità fino al 31.12.2026, con saldo disponibile positivo di € 8,24 al 5.1.2023 (all. 10).

6. Carta prepagata c.d. "Postepay", rilasciata da Poste Italiane S.p.A., recante identificativo n. 4023601018795021, con validità fino al 31.12.2026, con saldo disponibile positivo di € 8,24 al 5.1.2023 (all. 11);

7. Assegno unico familiare ex D.lgs. n. 230 del 2021 dell'importo complessivo di € 4.920,00 annui (all. 12);

8. Autoveicolo di marca "Renault", modello "Scenic", Targato "EL504SJ", immatricolato nell'aprile 2012 ed in possesso dall'agosto 2016, avente il valore di mercato di € 3.200,00 (cfr. valutazione di mercato in all. 13 dopo visura P.R.A.).

3. Sulle cause da sovraindebitamento e sul merito del debitore ad accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

Al fine di illustrare le vicende nonché le cause del sovraindebitamento del Sig. Semprucci, occorre ripercorrere brevemente i fatti che hanno condotto l'odierno ricorrente a presentare la presente domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

Nella sostanza, però, vale la pena anticipare che lo stato di crisi è stato determinato esclusivamente per una causa molto comune alla gran parte dei consumatori in sofferenza finanziaria, ossia la perdita del proprio posto di lavoro a seguito



dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dei conseguenti effetti sul piano economico-sociale.

Ed infatti, la gran parte dei debiti del Sig. Semprucci sono stati contratti antecedentemente all'emergenza sanitaria da Covid-19, periodo in cui lo stesso era ampiamente solvibile, godendo di un buon reddito in ragione della posizione lavorativa stabile e ben remunerata che permetteva all'odierno ricorrente di mantenere tutta la famiglia serenamente.

3.1 La situazione economico-patrimoniale-familiare prima dello stato da sovraindebitamento.

Ciò debitamente premesso, il Sig. Semprucci è residente in Montopoli di Sabina (RI) in Via Paradiso 65/L, ove si è trasferito nel 2010 da Lanuvio (RM) con la sua compagna, la Sig.ra Enrica Tulli, originaria della zona del rietino (all. 14).

Il trasferimento del Sig. Semprucci nel Comune di Montopoli di Sabina, in particolare, è stato suggerito da ragioni di tipo logistico in quanto, essendo la Sig.ra Tulli della zona del rietino, sarebbe stato più semplice gestire la prole nata dalla loro unione affettiva con l'aiuto dei familiari della sua compagna. Ed infatti, dalla convivenza di fatto tra il Sig. Semprucci e la Sig.ra Tulli, sono nati i figli Lorenzo e Francesco Semprucci, rispettivamente nel 2007 e nel 2014 (cfr. sempre all. 14).

Il Sig. Semprucci, inoltre, per agevolare il trasferimento, ha ceduto la precedente abitazione nel 2010, sita in Lanuvio (RM), per acquistare contestualmente quella in cui attualmente risiede (all. 15).

In questo contesto storico e territoriale, il Sig. Semprucci aveva trovato occupazione presso la Società Cooperativa Erma, con sede in Tarano (RI) in Via Tenutelle snc - 02040, ove svolgeva mansioni di autotrasportatore (all. 16).

In virtù di tale contratto di lavoro dipendente, il Sig. Semprucci percepiva un reddito di € 18.900,00 per l'anno d'imposta 2016, € 18.158,00 per l'anno d'imposta 2017, € 21.175,00 per l'anno d'imposta 2018 ed € 21.672,00 per l'anno d'imposta 2019 [(arco temporale in cui, come si vedrà ora, ha assunto quasi la totalità di debiti) cfr. all. 17].

In sostanza, dunque, nelle annualità in questione il Sig. Semprucci godeva di un reddito medio mensile di quasi € 2.000,00 e non aveva particolari spese, essendo la sua sede di lavoro molto vicina alla residenza (*i.e.* appena 20 km).

3.2. Contratto di finanziamento: Unicredit S.p.A..

Data questa situazione economico-patrimoniale, nel 2016, il Sig. Semprucci ha contratto con Unicredit S.p.A. un finanziamento, denominato "CY - CreditExpress



Compact" per un importo complessivo di € 23.676,45, da restituire all'Istituto di credito nel termine di 10 anni, con rate mensili di € 287,26 (all. 18).

Il piano di rientro in questione, se dovesse giungere alla sua scadenza naturale, terminerebbe con il versamento dell'ultima rata entro il 20.10.2026, a cui corrisponderebbe la restituzione del complessivo importo di € 34.471,20 tra capitale ed interessi.

3.3. Contratto di finanziamento: Fiditalia S.p.A..

Sempre nel 2016, il Sig. Semprucci ha contratto un finanziamento con Fiditalia S.p.A. finalizzato all'acquisto del proprio autoveicolo, ricevendo € 16.166,30 ed obbligandosi a restituire € 21.277,80 tramite un piano di rientro di rate mensili dell'importo di € 252,85 e della durata di 7 anni (all. 19).

Sul punto, tuttavia, occorre anticipare che, viste le difficoltà riscontrate nell'ottemperare al piano di ammortamento dopo il licenziamento del Sig. Semprucci, l'odierno ricorrente ha dovuto rinegoziare il finanziamento con Fiditalia S.p.A. (cfr. sempre all. 19).

In particolare, il finanziamento di Fiditalia S.p.A. è stato ripianificato in data 2.5.2022, prevedendo un piano di rientro decennale, composto da 120 rate mensili dell'importo di € 168,22.

In sostanza, dunque, laddove dovesse giungere a scadenza naturale, tale finanziamento sarebbe estinto nel maggio 2032 e comporterebbe la corresponsione in capo di Fiditalia S.p.A. del complessivo importo di € 20.234,40.

3.4. Contratto di finanziamento: Agos Ducato S.p.A..

Successivamente, nel 2018, il Sig. Semprucci ha contratto con Agos Ducato S.p.A. un altro finanziamento decennale dell'importo di € 27.967,19, da restituire tramite 120 rate di periodicità mensile da € 359,00 (all. 20).

L'importo totale da restituire ammonta ad € 43.354,00, vista l'applicazione di elevatissimi interessi sulla sorte capitale (TAN 9% e TAEG 9,89%), e, laddove si dovesse raggiungere la scadenza naturale, il piano di rientro avrebbe dovuto essere soddisfatto nel termine del luglio 2028.

Anche questo caso, le note difficoltà economiche del Sig. Semprucci, lo hanno costretto a concludere un accordo con Agos S.p.A. per definire la propria morosità, tramite l'istituto di recupero crediti Cerved Credit Collection S.p.A. quale mandataria speciale di quest'ultima (cfr. sempre all. 20).



In particolare, il Sig. Semprucci ha sottoscritto un nuovo accordo, ove si è impegnato a rilasciare n. 179 cambiali dell'importo di € 145,00 con scadenza mensile, corrispondendo tale pattuizione ad un nuovo piano di ammortamento della durata di 14 anni ed 11 mesi con decorrenza dal 30.5.2022.

Di conseguenza, il finanziamento contratto con Agos Ducato S.p.A., se dovesse giungere a scadenza naturale, dovrebbe essere soddisfatto nell'aprile del 2037.

3.5. Contratto di finanziamento: Compass Banca S.p.A..

Nel 2019, il Sig. Semprucci ha stipulato con Compass Banca S.p.A. un finanziamento di € 13.919,80, il quale prevedeva inizialmente un piano di rientro della durata di 7 anni con una rata mensile di € 250,30 (all. 21).

Tuttavia, sempre in ragione delle difficoltà economiche riscontrate dal Sig. Semprucci, quest'ultimo ha ottenuto una rinegoziazione del debito con Compass Banca S.p.A. in data 26.2.2022 (cfr. sempre all. 21).

Nello specifico, la durata del piano di ammortamento è stata estesa di 10 anni con scadenza prevista per il 2032, tramite la previsione di 120 rate mensili, l'importo della rata ridotto a € 211,35 e la somma complessivamente dovuta aumentata ad in € 25.521,04 visto l'innalzamento del TAN e del TAEG (i.e. 10,15% e 10,81).

3.6. Conclusioni: sull'impatto attuale dei finanziamenti stipulati dal Sig. Semprucci con i vari Istituti di credito tra l'anno 2016 e l'anno 2019, senza considerare gli esegui debiti emersi nel corso degli ultimi anni.

Riepilogando, dunque, senza considerare gli esegui debiti emersi nel corso degli ultimi anni, il Sig. Alessandro Semprucci ha preso tra il 2016 e la fine del 2019 dagli Istituti di credito in precedenza nominati i seguenti finanziamenti:

ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO FINANZIATO	DURATA	SCADENZA	RATA MENSILE
Unicredit S.p.A.	€ 23.676,45 (da restituire € 34.471,20)	10 anni	2026	€ 287,26
Fiditalia S.p.A.	€ 16.166,30 (€ 21.277,80 da restituire)	10 anni	2032	€ 168,22
Agos Ducato S.p.A.	€ 27.967,19 (€ 43.354,00)	15 anni	2037	€145,00



	da restituire)			
Banca Compass S.p.A.	€ 13.919,80 (€ 25.521,04 da restituire)	10 anni	2032	€ 211,35
TOTALE RATE MENSILI				€ 811,83

In conclusione, dunque, appare evidente che la situazione debitoria del Sig. Semprucci abbia ad oggetto quasi esclusivamente debiti contratti con le finanziarie.

Gli altri debiti contratti dal Sig. Semprucci (*i.e.* Ta.Ri., c.d. "bollo auto" e canone per il servizio idrico), sono emersi solo di recente e, come anticipato, rappresentano appena il 2,26% della massa passiva (cfr. all.ti 22, 23, 24).

3.6. La causa del sovraindebitamento: il licenziamento del Sig. Semprucci dalla Società Cooperativa Erma a seguito della crisi economica derivante dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A fronte di un reddito mensile di quasi € 2.000,00, come facilmente intuibile, l'ammontare delle rate descritte nel precedente paragrafo non ha costituito un problema per il Sig. Semprucci.

Senonché, nel 2020 è scoppiata la pandemia da Covid-19 e, immediatamente, si sono manifestati gli effetti economici della crisi sanitaria sulla posizione personale dell'odierno ricorrente.

Il Sig. Semprucci, infatti, dapprima, è stato messo in cassa integrazione dalla Società Cooperativa Erma dal 16.3.2020 e, poi, in data 22.7.2020, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dal suo datore di lavoro, ravvisabile nel fatto che *«l'attività dell'azienda è in rapida diminuzione e si pone quindi la necessità di una riduzione di personale, e stante la crisi non è possibile ricollocarla neanche con mansioni inferiori e/o riduzione temporale della prestazione»* (all. 25).

A seguito di tale situazione, in parte con le proprie finanze personali (risparmi, NASpl ed aiuti economici del padre del Sig. Semprucci) nonché in parte grazie alla sospensione delle rate dei finanziamenti, il Sig. Semprucci è riuscito nel corso del 2020 e del 2021 a non divenire totalmente moroso nei confronti degli Istituti di credito.

Ciò, grazie anche all'aiuto della compagna, la Sig.ra Tulli, che, seppur con una retribuzione modesta, in data 1.8.2020 aveva assunto un incarico di lavoro dipendente



presso la Sig.ra Anna Maria Cope, con mansioni di lavoratrice domestica, a tempo indeterminato parziale di 5 ore settimanali (all. 26).

Tale fonte di reddito, tuttavia, è venuta meno il 6.5.2022, allorquando la Sig.ra Tulli è stata licenziata per giusta causa dalla Sig.ra Anna Maria Cope, divenendo così disoccupata (all.ti 27).

Malgrado ciò, ad oggi, sono poche le rate dei finanziamenti scadute e le inadempienze nei confronti degli altri debitori sono poche e di modesta entità.

Si tratta, infatti, di un ritardo di circa tre mensilità con Compass Banca S.p.A., Fidelity S.p.A. ed Unicredit S.p.A. nonché di qualche ulteriore passività che, come descritto nel precedente paragrafo, è emersa recentemente nei confronti della Regione Lazio per il pagamento della Tassa Automobilistica, del Comune di Montopoli in Sabina per Ta.Ri. e della A.P.S. per il pagamento dei canoni del servizio idrico.

Ad ogni modo, dopo il licenziamento, il Sig. Semprucci non è riuscito a trovare a lavoro fino al 2022, quando in data 14.2.2022 è stato assunto dallo Studio E-lus Tax & Legal, con la qualifica professionale di "fattorino" e con una retribuzione annua lorda di € 13.848,38 (cfr. nuovamente all. 7).

In questo periodo temporale, inoltre, il Sig. Semprucci ha chiesto ai diversi istituti di credito di ottenere ulteriori dilazioni, senza alcuno sconto, al fine di ottenere dei piani di rientro compatibili con le proprie entrate mensile, senza che i vari finanziamenti andassero in sofferenza.

Malgrado la ragionevole richiesta, tutti i creditori sopra citati si sono rifiutati, adducendo motivazioni pretestuose che, nella sostanza, consistono nell'aver negato una dilazione più sostanziale poiché il Sig. Semprucci avrebbe già ottenuto negli anni passati una rinegoziazione del credito.

Rinegoziazione, ad onor del vero, che ha portato agli istituti di credito maggiori introiti vista l'applicazione di interessi ancor più alti rispetto a quelli già praticati sugli importi finanziati (cfr. nuovamente all.ti 19, 20 e 21).

Al contempo, il Sig. Semprucci si è rivolto ad altri istituti di credito per ottenere un mutuo a lungo termine, tramite cui reperire i fondi per estinguere i finanziamenti in essere e contestualmente accedere ad un piano di rateizzazione con rate mensili in linea con le proprie entrate mensili, concedendo in garanzia il proprio immobile.

Tali istituti di credito, tuttavia, hanno negato al Sig. Semprucci la concessione del mutuo poiché, sebbene solvibile e con un patrimonio idoneo a garantire il



finanziamento, era stato segnalato alla C.R.I.F. dalle finanziarie per poche rate scadute (all.ti 28 e 29).

3.7. Sul merito del debitore ad accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, il D.lgs. n. 14/2019 ha innovato la normativa previgente, prevedendo tale requisito tra le condizioni di ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In particolare, l'art. 69, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 14/2019 ha previsto che *«il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se»* ... *«ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta»*.

In sostanza, dunque, dalla ricognizione della normativa sopra illustrata, emerge che la scelta del legislatore del D.lgs. n. 14/2019 è stata quella di escludere dal piano di ristrutturazione dei debiti in esame solo quel consumatore che abbia tenuto una condotta sussumibile all'interno della c.d. *“colpa grave”* o che abbia fornito informazioni false all'istituto di credito nel valutare il suo merito creditizio.

Di conseguenza, ai fini della valutazione della meritevolezza del consumatore ad accedere al piano *de quo*, rileva esclusivamente l'assenza di c.d. *“colpa grave”*, non rilevando in alcun modo la c.d. *“colpa lieve”*.

Nel caso di specie, è stato documentato che la genesi dello stato di sovraindebitamento del Sig. Semprucci è ascrivibile ad un avvenimento esterno e non imputabile allo stesso, ossia il licenziamento del ricorrente avvenuto a seguito della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19 (all. 25).

In tal senso, infatti, si ricorda che il Sig. Semprucci, dapprima, è stato messo in cassa integrazione dalla Società Cooperativa Erma dal 16.3.2020 e, poi, in data 22.7.2020, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dal suo datore di lavoro, ravvisabile nel fatto che *«l'attività dell'azienda è in rapida diminuzione e si pone quindi la necessità di una riduzione di personale, e stante la crisi non è possibile ricollocarla neanche con mansioni inferiori e/o riduzione temporale della prestazione»*.

Di conseguenza, dunque, nella fattispecie in esame non è possibile ravvisarsi neanche la c.d. *“colpa lieve”* poiché licenziamento del Sig. Semprucci per la crisi



economica derivante dal Covid-19 era un evento assolutamente imponderabile per qualsiasi soggetto.

Fermo restando quanto precede, ai fini dell'integrazione del requisito della meritevolezza del consumatore, rileva anche il fatto che il Sig. Semprucci, unitamente alla sua compagna, mentre cercavano una posizione lavorativa dopo il licenziamento, hanno fatto di tutto per tenere in piedi i vari finanziamenti, corrispondendo quanto dovuto ai vari Istituti di credito con i loro ultimi risparmi, NASpl e aiuti economici del padre dell'odierno ricorrente.

La famiglia del Sig. Semprucci, infatti, ha rinunciato a soddisfare molti dei propri bisogni quotidiani per onorare i debiti contratti nel corso degli anni.

Questa circostanza, ossia l'aver contenuto pressoché totalmente lo stato di morosità sicuramente, rileva sicuramente ai fini della meritevolezza del consumatore poiché tale condotta non ha arrecato alcun danno ai terzi creditori ma ha impattato esclusivamente su sé stesso e sul proprio nucleo familiare.

Solo nell'ultimo periodo, come già detto, è divenuto parzialmente moroso nei confronti di quest'ultimi e, in termini prospettici, si è resa evidente la sua impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte con i suoi attuali flussi in entrata.

Allo stesso modo, deve rilevare ai fini della meritevolezza il fatto che, al momento dell'assunzione delle obbligazioni passive, il Sig. Semprucci aveva un reddito netto mensile (*i.e.* quasi € 2.000), tale per soddisfare i debiti mensili con le finanziarie (*i.e.* € 1.149,41), tanto è vero che nessuno stato di morosità si era verificato.

Ciò dimostra che il Sig. Semprucci è meritevole di accedere alla procedura *de qua* poiché non ha compiuto alcun atto di accesso colposo al credito, essendo i finanziamenti concessi in un'epoca in cui il ricorrente era in grado di fronteggiare i relativi impegni.

Laddove non si dovesse condividere quest'ultima affermazione, allora occorre porre debita attenzione anche al comportamento tenuto dalle società finanziarie ai fini della valutazione della meritevolezza creditizia del Sig. Semprucci.

Infatti, dette società, avevano ben presente o, quantomeno, avrebbero dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza richiesta agli operatori del settore, la situazione debitoria del Sig. Semprucci, dovendosi imputare almeno gli ultimi finanziamenti stipulati tra il 2018 ed il 2019, non sostenibili dal richiedente, alla "colpa" delle stesse società finanziatrici, le quali all'atto dell'erogazione dei prestiti o del rilascio



delle carte non avevano effettuato una adeguata valutazione del merito creditizio del richiedente.

In tale ottica, parte autorevole della giurisprudenza di merito è venuta a ritenere tale inadeguata valutazione del merito creditizio influente ai fini della valutazione sulla meritevolezza del debitore ad assumere le obbligazioni mediante ricorso al credito; dovendosi, infatti, tenere in considerazione anche l'eventuale violazione da parte delle società finanziarie del principio stabilito dall'articolo 124-bis, comma 1, del T.U.B., il quale stabilisce che *«prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente»*.

Sul punto, il Tribunale di Napoli Nord, Sez. III, con decreto del 16.5.2018, ha statuito che *«il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto all'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio»* (cfr. in senso conforme Tribunale di Rieti, decreto del 6.11.2020, e Tribunale di Cassino, decreto del 3.2.2019).

Dette pronunce, peraltro, hanno anticipato l'applicazione del c.d. *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*), il cui art. 283 prevede in tema di esdebitazione del debitore incapiente, che l'Organismo di composizione della crisi verifichi *«se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutate in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita»*.

In conclusione, dunque, sulla base di quanto esposto, si ritiene che il Sig. Semprucci sia meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

4. Sul piano per il superamento della crisi da sovraindebitamento.

Sulla base delle informazioni fornite al Professionista facente le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi, della documentazione versata in atti, della situazione debitoria e della capacità economico-patrimoniale del Sig. Semprucci, si riporta di seguito il piano per il superamento della crisi da sovraindebitamento al fine di evidenziarne la fattibilità.

In primo luogo, occorre premettere che, senza considerare la soluzione liquidatoria per quanto si dirà nel paragrafo 4.1, la capacità economico-patrimoniale del Sig.



Semprucci ammonta a circa € 17.483,00 annui, ossia a circa € 1.456,91 mensili, al netto di imposte e tributi, riferibili per € 13.848,38, al lavoro dipendente presso lo Studio E-IUS Tax & Legal e per € 4.920,00 all'assegno unico familiare erogato ex D.lgs. n. 230 del 2021 al Sig. Semprucci (all.ti 7 e 12).

In secondo luogo, occorre premettere l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, composto da quattro membri, le quali ammontano ad € mensili e comprendono (all. 30):

OGGETTO	IMPORTO
Spesa alimentare, igiene persona e casa, vestiario e farmaci	€ 450,00 mensili
Utenze idriche e di energia (c.d. "Gas&Luce")	€ 200,00 mensili
Benzina per recarsi presso il luogo di lavoro	€ 300,00 mensili
Utenza Internet	€ 29,95 mensili
Ta.Ri.	€ 276,00 annuale
Materiale scolastico e mensa scolastica	€ 884,00 (€684,00+€200) annuale
Imprevisti	€ 243,60
TOTALE	€ 13.163,00

In ragione di questo elenco delle spese correnti, il quale è congruo ed inferiore rispetto i dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno in corso, residuerebbero nella disponibilità finanziaria del Sig. Semprucci € 4.320,00.

Di conseguenza, la proposta del piano di ristrutturazione prevede il soddisfacimento integrale dei creditori, con un piano rateale della durata di 197 mensilità, pari a 16 anni e tre mesi, con il pagamento di un importo mensile di € 360,00. In particolare, si riporta in breve i criteri seguiti dal piano rateale (rinviandosi per maggiori approfondimenti in all. 31):

MENSILITA'	CREDITORE	IMPORTO
1°	Regione Lazio (Bollo auto)	€ 360,00
2°	Regione Lazio (Bollo auto)	€ 273,69
	Comune di Montopoli di Sabina	€ 86,31
3°	A.P.S. (Canone servizio idrico)	€ 177,31



	Comune di Montopoli di Sabina	€ 182,69
4°	A.P.S. (Canone servizio idrico)	€ 360,00
5°	A.P.S. (Canone servizio idrico)	€ 97,05
	Unicredit S.p.A.	€ 262,95
6° sino alla	Unicredit S.p.A.	€ 90,00
145°	Agos S.p.A.	€ 90,00
	Banca Compass S.p.A.	€ 90,00
	Fidatalia S.p.A.	€ 90,00
146°	Unicredit S.p.A.	€ 47,02
	Agos S.p.A.	€ 104,33
	Banca Compass S.p.A.	€ 104,33
	Fidatalia S.p.A.	€ 104,33
147° sino	Agos S.p.A.	€ 120,00
alla 158°	Banca Compass S.p.A.	€ 120,00
	Fidatalia S.p.A.	€ 120,00
159°	Agos S.p.A.	€ 152,16
	Banca Compass S.p.A.	€ 152,16
	Fidatalia S.p.A.	€ 55,68
160° sino	Agos S.p.A.	€ 180,00
alle 164°	Banca Compass S.p.A.	€ 180,00
165°	Agos S.p.A.	€ 103,51
	Banca Compass S.p.A.	€ 256,49
166° sino	Agos S.p.A.	€ 360,00
alla 196°		
197°	Agos S.p.A.	€ 276,02

Il pagamento di ogni singola rata sarà a carico e su esclusiva responsabilità del Sig. Semprucci, il quale provvederà ad emettere gli ordini di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in data successiva all'accredito della propria remunerazione mensile da lavoratore dipendente.

Nel piano per il superamento della crisi da sovraindebitamento, Il Sig. Semprucci intende inoltre offrire a garanzia del debito l'immobile, sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso snc, censito in NCEU presso l'Ufficio Provinciale – Territorio della



Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, foglio n. 4, subalterno n. 8, particella n. 391, categoria A/3, classe n. 4, consistenza di vani n. 4, superficie catastale di 91 metri quadri, rendita € 268,56, unitamente a pertinenza, identificabile al foglio n. 4, subalterno n. 16, particella n. 391, categoria C/6, classe n. 12, consistenza di 43 metri quadri, superficie catastale di 53 metri quadri, rendita € 86,61 (cfr. all. 15).

4.1. Osservazioni sull'impraticabilità della soluzione liquidatoria e sulla durata del piano per il superamento della crisi da sovraindebitamento.

Il piano, come sopra illustrato, appare l'unica nonché la migliore soluzione percorribile poiché tutela integralmente le ragioni dei creditori e, al contempo, soddisfa nel miglior modo possibile le finalità sottese alla procedura in esame.

Nei sottoparagrafi che seguono, si espongono le motivazioni per cui, da una parte, la proposta di piano rateale rappresenta la migliore soluzione rispetto a quella liquidatoria e, da un'altra parte, la lunga durata della rateizzazione è compatibile con la procedura *de qua* nonché conveniente per gli interessi dei creditori.

4.1.1. Sull'impraticabilità della soluzione liquidatoria.

La soluzione liquidatoria non appare adeguata rispetto al caso specifico del Sig. Semprucci poiché (i) la vendita dell'immobile e dell'autoveicolo non potrebbero essere sufficienti per soddisfare la massa dei creditori, (ii) potrebbero creare un successivo e nuovo stato di crisi di natura economica verso i futuri creditori, vista l'assenza prospettiva di nuovi beni da poter liquidare e di natura abitativo nei confronti del suo nucleo familiare nonché, infine, (iii) non soddisferebbe la *ratio* della procedura in esame.

In primo luogo, occorre considerare che l'autoveicolo del Sig. Semprucci costituisce in un certo senso un bene strumentale rispetto alla produzione del suo reddito di lavoro dipendente, giacché gli permette di recarsi presso il suo luogo di lavoro (distante molti chilometri dalla sua residenza) ma, soprattutto, gli serve per svolgere le sue mansioni lavorative, essendo inquadrato con la qualifica di "fattorino".

In ogni caso, poi, come visto in precedenza, il valore dell'autoveicolo del Sig. Semprucci è assolutamente modesto (cfr. valutazione di mercato in all. 13 dopo visura P.R.A.), potendo risultare la sua liquidazione in via giudiziale del tutto antieconomica rispetto agli obiettivi prefissati di estinguere integralmente la propria esposizione debitoria.

In secondo luogo, l'Immobilabile sito in Montopoli di Sabina (*i.e.* abitazione + pertinenza "garage") avrebbero teoricamente un valore commerciale di circa € 134.000,00,



desunto dai c.d. "Valori OMI" per il primo semestre del 2022 dell'Agenzia delle Entrate - Territorio (all. 32).

Malgrado ciò, questo valore, come detto, è puramente teorico, poiché è noto che i c.d. "Valori OMI" risultano spesso non attendibili rispetto ai prezzi mediamente ed effettivamente praticati in aree territoriali in cui le compravendite sono poco frequenti.

Nel caso di specie, infatti, l'immobile insiste nel Comune di Montopoli di Sabina che è notoriamente una zona a basso livello residenziale, essendo principalmente destinata a finalità agricola e, dunque, priva di attrazioni turistiche o di villeggiatura.

L'inattendibilità dei c.d. "Valori OMI" risulta *per tabulas* dagli attuali prezzi mediamente praticati desumibili dai portali internet di annunci immobiliari (all. 33).

Da questi, infatti, si evince che le unità immobiliari in vendita nella zona c.d. "Ferruti" sono appena 8, alcune delle quali oggetto di procedure esecutive da molto tempo, ed hanno un valore medio di mercato pari ad € 1.104,77 al metro quadro.

Conseguentemente, dunque, applicando una riduzione pari al 10% rispetto al valore della proposta di vendita (come di consueto avviene posto che il valore della proposta di vendita è un dato di partenza cui consegue sempre un ribasso), emergerebbe che l'unità immobiliare del Sig. Semprucci potrebbe valere all'incirca € 109.831,30¹.

Date queste considerazioni, occorre far presente che, in caso di procedura liquidatoria o nel peggior caso di espropriazione immobiliare, laddove si riescano sorprendentemente ad ottenere gli importi di cui sopra dalla vendita, dovranno tuttavia essere detratti rilevanti somme per il pagamento delle spese legali dei creditori procedenti, dei compensi per perizie di rito eseguite dai professionisti nominati dall'Autorità giudiziaria nonché degli oneri relativi all'attività del delegato alla vendita e del custode del compendio immobile.

È di tutta evidenza, dunque, che, all'esito della procedura liquidatoria, la massa attiva ricavata dall'unico vero *asset* presente nel patrimonio del Sig. Semprucci potrebbe non essere sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

Al contrario, invece, la proposta di piano sopra evidenziata permetterebbe di tutelare maggiormente i creditori poiché, sebbene la soddisfazione dei crediti

¹ Tale valore è stato desunto secondo il seguente criterio: [91 metri quadri (superficie dell'abitazione) per il valore di € 994,30 (prezzo al metro quadro nella c.d. zona di c.d. "Ferruti" decurtato del 10%)] + [43 metri quadri (superficie "garage") per il valore di € 450 (prezzo al metro quadro nella c.d. zona di "Ferruti" secondo i c.d. "Valori OMI")].



avverrebbe in un arco temporale più lungo, il Sig. Semprucci ha una posizione lavorativa stabile. Questa, infatti, garantirebbe la soddisfazione dei debiti, preservando al contempo l'asset patrimoniale su cui i creditori potrebbero agire in seguito in caso di inadempienza del Sig. Semprucci, la quale risulta tuttavia una circostanza improbabile e remota giacché, per quanto illustrato, l'odierno ricorrente ha dato prova di essere una persona affidabile nel corso degli anni.

In terzo luogo, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, come noto, trova il suo antecedente storico nel c.d. "piano del consumatore" di cui alla Legge n. 3/2012.

In relazione a quest'ultimo, è stato evidenziato che tale disciplina ha l'obiettivo di *«valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento»* ... *«Né va dimenticato, poi, che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla L. n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato")»* (Cass. civ., Sez. I, Ord. 28.10.2019, n. 27544).

Nel caso di specie, infatti, il principio della c.d. "second chance" sarebbe vanificato se si consentisse un'esecuzione forzata sull'unico bene di rilievo del Sig. Semprucci (abitazione familiare), il cui valore è probabilmente di importo pari od inferiore all'ammontare dei debiti.

Ed infatti, la privazione della casa familiare, oltre a non soddisfare gli attuali debiti, avrebbe delle ripercussioni gravissime poiché potrebbe generare una crisi familiare e, soprattutto, comporterebbe l'assunzione sistematica di ulteriori debiti nei confronti di nuovi terzi creditori, causando così un collasso economico.

Il Sig. Semprucci, infatti, in caso di privazione della sua unità immobiliare, dovrebbe trovare un nuovo immobile da adibire a casa familiare, sostenendo così per la locazione, per l'intermediazione immobiliare, per l'attivazione delle nuove utenze e per



gli oneri condominiali (oggi non presenti), senza considerare le difficoltà nel trovare un locatore disposto a concedere un immobile senza garanzie patrimoniali di un certo livello.

Con le sue attuali disponibilità finanziarie, dunque, è impossibile che il Sig. Semprucci riesca a sostenere detti costi, mentre è più probabile e logico che, anziché generarne di nuovi, riesca ad onerare gli attuali debiti con una dilazione di pagamento più sostenibile.

4.1.2. Osservazioni in merito alla durata del piano proposto e sulla convenienza per i creditori della proposta avanzata dal Sig. Semprucci.

Sulla durata del piano proposto, questa difesa è consapevole che, con riferimento alla durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (*ex c.d. "Piano del consumatore"*), sussiste una giurisprudenza di merito che, in assenza di indicazioni specifiche, ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa.

Questa giurisprudenza, come noto, in relazione al piano del consumatore, ha tenuto conto del fatto che tale istituto, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano (contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria).

Per questo motivo, onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l'intero sistema economico, questa giurisprudenza ha introdotto, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa, anche il limite implicito della durata massima del piano, ed alcuni corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni.

Malgrado ciò, la giurisprudenza di legittimità ha parzialmente sconfessato di recente questo orientamento, facendo delle dovute precisazioni per casi meritevoli di una deroga del termine di 5-7 anni.

In particolare, è stato affermato che «non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad



esempio, ogniqualevolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultra-quinquennale. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine. Questa Corte, invero, ha precisato che "in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della L. 29 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, poiché, chiudendosi questo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, detta attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia" (cfr. Cass. n. 7021 del 2012). Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. Non può sottacersi, peraltro, che il legislatore prevede - con riguardo ai crediti fiscali - la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla cd. legge Pinto. L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento



dirimente per negare l'omologa la durata ultra-quinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Nè va dimenticato, poi, che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla L. n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato"). **Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell'esistenza di un termine di ragionevole durata** (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi vevoli, in generale, per il concordato preventivo) **non serve sia perché la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione** (ed altrettanto è a dirsi per il concordato preventivo - aprendosi, successivamente, la sua fase esecutiva - così potendo ragionevolmente escludersi l'applicabilità di quel termine anche in relazione a quest'ultima procedura concorsuale), **sia perchè è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.** E' indubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie dodici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo, ed anche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l'esdebitazione. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono, cioè, decisive, perchè il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori, cui va data, in tal caso, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (argomentando da Cass. n. 17834 del 2019). Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano del tipo di quello indicato dal L., implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento» (Cfr. sempre Cass. civ., Sez. I, Ord. 28.10.2019,



n. 27544; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, Ord. 3.7.2019, n. 17834 con riferimento ad un caso in cui si chiede una moratoria ultrannuale di 16 anni per il pagamento delle rate di un mutuo fondiario).

In sostanza, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, la durata del piano di ristrutturazione dei debiti non ha un limite prefissato ma deve essere valutato caso per caso, guardando alla durata del rapporto sotteso al debito e tenuto conto anche della convenienza complessiva per i creditori, la quale deve essere ravvisata primariamente nella soddisfazione integrale del credito garantendo così un corretto bilanciamento degli interessi del debitore e di quelli del creditore.

In tal senso, poi, si pone la più attenta giurisprudenza di merito che, in un caso più grave di quello che ci occupa, ha evidenziato quanto segue: *«la Banca ha formulato opposizione evidenziando la eccessiva durata della dilazione, articolata in 20 anni. L'assunto non è condivisibile. Da un lato, va considerato che il mutuo in questione fu contratto nel luglio 2007 e che è rimasta incontestata, oltre che provata per tabulas, la circostanza che il debitore abbia regolarmente adempiuto al pagamento delle rate originariamente convenute con l'istituto di credito per i primi cinque anni, omettendo di pagarle con regolarità negli anni successivi per le sopravvenute difficoltà lavorative e personali, pure documentate: la prospettata durata risulta dunque pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (mutuo fondiario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata (che secondo la prassi bancaria raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle indicate nel piano del consumatore in esame). Dall'altro lato, non si può nemmeno non considerare che il debitore ha offerto al creditore l'esatto valore del credito residuo ancora vantato dall'istituto di credito (125 mila euro, oltre interessi al 2,30%), ed addirittura una somma presumibilmente superiore a quella in ipotesi ritraibile dalla procedura esecutiva (anche in caso di vendita al primo esperimento, fissato al prezzo base di perizia di euro 106.341,80), atteso che costituisce ormai un fatto notoriamente apprezzabile in termini statistici quello che gli utenti che si indirizzano verso il mercato delle vendite esecutive immobiliari usufruisce in maniera massiva della facoltà prevista dalla legge all'art. 571, Il co. c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, quale offerta minima ammissibile. Senza considerare che in caso di allocazione sul mercato dell'immobile non al primo esperimento di vendita, ma, secondo il dato statistico medio delle procedure esecutive immobiliari registrato presso la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Como, negli esperimenti di vendita successivi, il*



valore di realizzo dell'immobile sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento dell'intero credito, che invece nella proposta di piano del consumatore, è assicurato. Diviene pertanto nel caso di specie non appagante, e dannoso per gli stessi interessi dei creditori, dilungarsi sull'attuale dibattito giurisprudenziale in ordine alla individuazione in astratto di un termine assoluto, da individuare quale parametro fisso rispetto al quale vagliare la meritevolezza delle procedure di sovraindebitamento, dovendosi invece preferire una ponderata valutazione sulla singola fattispecie. In assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale)» ... «Considerato pertanto che sussistono altresì i presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012 e che è rimasto incontestato, oltre che desumibile dalle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento, il piano del consumatore va omologato» (Trib. Como, Sez. I, Decreto del 24/05/2018).

Nel caso di specie, la massa debitoria è costituita quasi esclusivamente da rapporti giuridica di natura negoziale con durata lunghissima, ossia a partire da 10 anni sino a raggiungere 15 anni, trattandosi di finanziamenti ottenuti da istituti di credito (cfr. all.ti 18, 19, 20 e 21).

I debiti di natura pubblica (c.d. "bollo auto", Ta.RI. e canone per il servizio idrico), invece, sono pari al 2,26% della massa passiva e saranno soddisfatti con qualche mensilità.

Il piano proposto dal Sig. Semprucci, dunque, rappresenta una mera moratoria delle dilazioni di pagamento attualmente in essere, senza alcuno sgravio e con la concessione di una garanzia patrimoniale di rilievo che è attualmente assente.

Ed infatti, se inquadrato nella giusta ottica, il Sig. Semprucci non sta chiedendo una dilazione di pagamento di 16 anni ma, più modestamente, si tratta di una mera moratoria rispetto al piano originario di appena 6 anni.

Il bilanciamento degli interessi dei creditori, poi, è inequivocabilmente preservato dall'offerta del Sig. Semprucci di concedere in garanzia, tramite apposita ipoteca, la



sua abitazione familiare, trasformando così gli attuali creditori da chirografari ad ipotecari.

Non vi è dubbio, quindi, della serietà e della convenienza di simile piano, il quale peraltro ribadisce la serietà con cui il Sig. Semprucci è riuscito a tenere in piedi negli ultimi anni i vari piani di dilazione con gli istituti di credito (cfr. peraltro all.ti 34 e 35), nonostante la perdita del proprio posto di lavoro.

Allo stesso tempo, non è arrecato alcun danno agli interessi dei creditori principali, ossia gli Istituti di credito, poiché gli interessi applicati sui finanziamenti erogati al Sig. Semprucci sono molto alti e giustificano una dilazione a lungo termine. Questa, infatti, garantisce comunque un elevato profitto alle finanziarie visto che il “costo del denaro”, attualmente ragguagliato alla inflazione, è esattamente in linea con gli interessi applicati ai finanziamenti del Sig. Semprucci.

5. Sulla proposta ai creditori per il superamento della crisi da sovraindebitamento.

Tutto ciò premesso, il Sig. Semprucci propone ai creditori sopra individuati il seguente piano per il superamento della crisi da sovraindebitamento:

1. Soddifazione integrale dei crediti sopra elencati, mediante un piano di rateizzazione basato su 197 rate mensili dell'importo complessivo di € 360,00 da ripartirsi tra i vari creditori secondo i criteri già illustrati;
2. Concessione in favore dei creditori di apposita garanzia, mediante iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso snc, censito in NCEU presso l'Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, foglio n. 4, subalterno n. 8, particella n. 391, categoria A/3, classe n. 4, consistenza di vani n. 4, superficie catastale di 91 metri quadri, rendita € 268,56, unitamente a pertinenza, identificabile al foglio n. 4, subalterno n. 16, particella n. 391, categoria C/6, classe n. 12, consistenza di 43 metri quadri, superficie catastale di 53 metri quadri, rendita € 86,61;
3. Dal punto di vista operativo, l'esecuzione del piano sarà a carico e su esclusiva responsabilità del Sig. Semprucci, il quale provvederà ad emettere gli ordini di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in data successiva all'accredito della propria remunerazione mensile da lavoratore dipendente;
4. Il pagamento dei compensi relativi al professionista facente le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento per le



prestazioni rese nell'ambito della procedura prevista dagli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019 saranno a carico dello associazione professionale E-IUS Tax & Legal;

5. Previsione di un termine, pari a 5 mensilità, decorsi i quali, in caso di mancato pagamento, il Sig. Semprucci si intenderà decaduto dal piano sotteso alla procedura prevista dagli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, con conseguente diritto dei creditori di procedere per il recupero integrale degli importi dovuti.

Tanto premesso il Sig. Alessandro Semprucci, come sopra individuato, assistito e difeso,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Rieti:

- in via preliminare e cautelare, di dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019* nei confronti del Sig. Semprucci, disponendo ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019 la sospensione dei piani di rateizzazione in essere con gli istituti di credito nonché i termini per il pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori al fine di conservare l'integrità del patrimonio dell'odierno ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento;
- nel merito, di verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano sopra illustrati e, in caso di esito positivo, di disporre l'omologazione degli stessi ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019, ordinando che sia data adeguata forma di pubblicità alla domanda e al decreto;
- sempre nel merito ed in caso di omologazione, di disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019, la misura protettiva del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del Sig. Semprucci da parte dei creditori aventi titolo sino alla conclusione del piano e, laddove lo ritenga necessario, di disporre nei confronti del Sig. Semprucci il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- sempre nel merito, di attribuire ai creditori aventi titolo la garanzia dell'ipoteca *ex art. 2808 c.c.* sull'immobile, sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso snc, censito in NCEU presso l'Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate, foglio n. 4, subalterno n. 8, particella n. 391, unitamente alla pertinenza, identificata al foglio n. 4, subalterno n. 16, particella



n. 391, categoria C/6, , ordinando conseguentemente la trascrizione del decreto di omologa a tal titolo sui registri pubblici dei beni immobiliari.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che è dovuto l'importo di Euro 98,00, oltre il versamento della marca da bollo di Euro 27,00.

Si deposita, in allegato, la seguente documentazione:

1. Procura alle liti con documento d'identità e codice fiscale del Sig. Semprucci;
2. Istanza ex art. 68, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019;
3. Registro OCC del Ministero della Giustizia;
4. Provvedimento di nomina del Tribunale di Rieti;
5. Elenco creditori, somme dovute, cause di prelazione;
6. Elenco composizione del patrimonio del Sig. Semprucci;
7. Lettera di assunzione e ricevuta di assunzione E-IUS Tax & Legal, buste paga e calcolo retribuzione;
8. Estratto conto corrente bancario n. 000104192138;
9. Carta di credito n. 4301522334876464 di Agos S.p.A.;
10. Carta c.d. "Postepay" n. 4023601018795021;
11. Carta prepagata c.d. "Postepay Evolution" n. 5333171188633836;
12. Assegno unico familiare;
13. Visura P.R.A.;
14. Certificato di residenza storico e di famiglia;
15. Visura ipotecaria Rieti, Visura Ipotecaria Roma, Visura catastale;
16. Estratto conto previdenziale;
17. Dichiarazioni dei redditi del Sig. Semprucci;
18. Finanziamento Credit Express Compact Unicredit S.p.A.;
19. Finanziamento Fidelity S.p.A. e rinegoziazione;
20. Finanziamento Agos S.p.A. e accordo recupero crediti;
21. Finanziamento Compass Banca S.p.A. e rinegoziazione;
22. Estratto di ruolo Provincia di Rieti e di Roma;
23. Avvisi di pagamento Ta.Ri non pagati;
24. Fatture A.P.S. (servizio idrico) non pagate;
25. Licenziamento del Sig. Semprucci del 23.7.2020 e cassa integrazione del 6.7.2020;
26. Documentazione patrimoniale della Sig.ra Enrica Tulli;



-
27. Licenziamento della Sig.ra Enrica Tulli;
 28. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia;
 29. Visura Crif;
 30. Elenco delle spese correnti;
 31. Piano d'ammortamento per ristrutturazione dei debiti;
 32. Valori c.d. "OMI";
 33. Estratto di tutti gli annunci immobiliari nella zona c.d. "Ferruti";
 34. Carichi pendenti;
 35. Casellario giudiziale;
 36. Relazione dell'O.C.C..

Sig. Alessandro Semprucci



Avv. Enrico Colasanti

